



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CAPITANERIA DI PORTO DI
PORTO TORRES

ORDINANZA N ° 108/2022

OGGETTO: ORDINANZA TARIFFARIA ORMEGGIO/BATTELLAGGIO
TRIENNIO 2023-2025;

Il sottoscritto Capitano di Fregata (CP), Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di PORTO TORRES;

VISTO l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;

VISTI gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);

VISTE la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;

VISTA la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39943 del 21/12/2022, con la quale i citati criteri e meccanismi sono stati aggiornati e si è provveduto al conseguente adeguamento delle tariffe di ormeggio e di battellaggio per il triennio 2023–2025;

ESPERITA la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di PORTO TORRES sono stati esaminati i dati relativi:

- ✓ al fabbisogno finanziario annuo per gli oneri di gestione e per l'esercizio dei mezzi tecnici di supporto;
- ✓ alle ore forfettariamente individuate vincolate al servizio;
- ✓ al numero ed alle caratteristiche dei servizi ed al corrispondente fatturato netto sulla base dei dati relativi al periodo 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022 e ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sui risultati dell'applicazione della formula di revisione tariffaria;

VISTO il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 24/04/2018 con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli di PORTO TORRES;

VISTO il Decreto n. 175 del 20/11/2018 con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/ Gruppo ormeggiatori e barcaioli di PORTO TORRES;

VISTA l'Ordinanza n. 81/2018 del 14/12/2018, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di PORTO TORRES, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo

coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:

- a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;
- b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
- c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;
- d) la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui alla presente ordinanza;

VISTO il D.lgs. 229/2017, con il quale è stata introdotta la disciplina del servizio di assistenza e traino per i natanti;

ACCERTATO CHE secondo le risultanze dell'istruttoria compiuta, in applicazione dei vigenti criteri e meccanismi le tariffe massime inerenti ai servizi resi dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli PORTO TORRES di cui alla Ordinanza n. 82/18 del 31 dicembre 2018 devono essere aggiornate;

ORDINA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore **00,01** del **01/01/2023** per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di PORTO TORRES, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio e disormeggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento e di battellaggio nell'ambito del Porto di PORTO TORRES, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

ZONA OPERATIVA: PORTO COMMERCIALE e BANCHINE PORTO INDUSTRIALE

A: NAVI TRADIZIONALI

Scaglioni tonnellate Stazza lorda (gt)		Ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	24,50
501	1.000	43,50
1.001	1.500	57,00
1.501	2.000	79,50
2.001	3.000	111,50
3.001	5.000	134,50
5.001	7.500	166,00
7.501	10.000	221,50

10.001	15.000	291,00
15.001	20.000	491,50
20.001	30.000	591,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 13,50 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di PORTO TORRES alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	22,50
501	1.000	37,50
1.001	1.500	49,00
1.501	2.000	70,50
2.001	3.000	100,00
3.001	5.000	118,50
5.001	7.500	147,50
7.501	10.000	197,00
10.001	15.000	237,00
15.001	20.000	258,00
20.001	30.000	285,50

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 10,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

ZONA OPERATIVA: PONTILI ANIC NEL PORTO INDUSTRIALE

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>A</i>	€
1	500	39,50
501	1.000	112,50
1.001	1.500	159,50
1.501	2.000	205,00
2.001	3.000	274,00

3.001	5.000	364,00
5.001	7.500	456,00
7.501	10.000	592,00
10.001	15.000	729,50
15.001	20.000	912,00
20.001	25.000	1.123,50
25.001	30.000	1.367,00
30.001	40.000	1.592,00
40.001	50.000	1.913,00

per ogni 1.000 G.T. o frazione € 29,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini delle tariffe di cui sopra, per le navi traghetto Ro-Ro adibite esclusivamente al trasporto merci, la stazza lorda va moltiplicata per il coefficiente 0,90.

L'appartenenza delle navi traghetto al tipo passeggeri o merci può essere desunta dal certificato di classe oltre che dai libri/registri degli istituti di classifica.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

SERVIZIO BATTELLAGGIO:

Agli effetti del presente articolo, per viaggio si intende l'intero percorso di andata e ritorno per ciascuna imbarcazione, con partenza/arrivo presso la banchina pescherecci (darsena interna del porto commerciale), anche nel caso che le persone imbarcate al ritorno siano diverse da quelle di andata.

Tipo di servizio	Tariffa massima di servizio €
<i>per ogni viaggio e per ogni mezzo impiegato e con una sosta massima di 20 minuti:</i>	
in porto ed in rada entro il raggio di un miglio	155,50
in porto ed al pontile ANIC entro il raggio di tre miglia	226,00
in porto ed in rada oltre il raggio di tre miglia	311,50
per la sosta oltre i 20 minuti si applica un'indennità pari ad 1/3 della tariffa per ogni 20 minuti o frazione in più di attesa.	
<i>trasporto di materiali e delle provviste di bordo:</i>	
qualunque sia il numero di colli non eccedenti complessivamente la tonnellata	identica a quella del trasporto di persone
la tariffa di servizio verrà integrata per ogni tonnellata o frazione	62,50

è consentita una sosta sottobordo fino ad un'ora se i materiali e le provviste da scaricare sono inferiori alle 5 tonnellate. Se i materiali e le provviste sono superiori alle 5 tonnellate la sosta consentita è di un'ora e trenta minuti.	
per sosta del mezzo nautico sottobordo, oltre ai limiti di tempo sopra stabiliti esclusivamente per i materiali e le provviste, si applica la tariffa di servizio maggiorata del 30% ogni 30 minuti o frazione.	
Per servizio traghetto nel porto tra nave e banchine per 24 ore continue	1.079,00

Contemporaneamente ai materiali e alle provviste possono essere trasportate le persone interessate al carico, nel numero consentito dalla licenza di esercizio.

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa alla presente Ordinanza, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio.

I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave:

- ✓ distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
- ✓ trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
- ✓ sbroglio delle ancore.

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;

- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano; 12. il Santo Patrono di Porto Torres; maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4.

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio o disormeggio o movimento o battellaggio già avviata e per la quale gli ormeggiatori o barcaioli si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.5.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 della presente Ordinanza.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata alla presente Ordinanza, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

L'Ordinanza n. 82/18 del 31 dicembre 2018 è abrogata.

Art. 11

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

PORTO TORRES, li _____

IL CAPO DEL COMPARTIMENTO MARITTIMO

Capitano di Fregata (CP)
Gabriele PESCHIULLI

GRUPPO ORMEGGIATORI DEL PORTO DI

PORTO TORRES
PORTO COMMERCIALE

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 3 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 4° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		
Altre navi su collegamenti non di linea	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dall' 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	5%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.



PORTO TORRES
PORTO INDUSTRIALE - PONTILI ANIC

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Navi su collegamenti fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 20° approdi nel trimestre di calendario	32%	dal 21° in poi nel trimestre	35%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° in poi nel trimestre	32%		



TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafì, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdo nel trimestre di calendario	32%	dal 31° in poi nel trimestre	35%
Aliscafì, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdo nel trimestre di calendario	32%	dall' 21° in poi nel trimestre	35%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	32%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdo nel trimestre di calendario	32%	dall' 21° in poi nel trimestre	35%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	32%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.